



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Procedura d'esame e d'autorizzazione per gli impianti di stabulazione

Contenuto

- Specie animali e impianti che sottostanno alla procedura di autorizzazione
- Inoltro della domanda di autorizzazione
- Procedura per la verifica degli impianti
- Autorizzazioni
- Tasse e pubblicazioni
- FAQ - Domande ricorrenti
- Basi legali

In base alla legge federale sulla protezione degli animali (art. 7 cpv. 2 LPAn), l'immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie (di seguito chiamati impianti fabbricati in serie) destinati ad animali da reddito necessita di un'autorizzazione da parte della Confederazione. Gli impianti vengono valutati in base ai criteri di corretta detenzione. Questo compito rientra nella competenza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che ha conferito ai due centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali l'incarico di verifica degli impianti e di rilascio delle autorizzazioni. L'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie per i quali non è stata ancora presentata una domanda di autorizzazione presso uno dei due centri è illegale. Il contenuto e l'iter della procedura d'autorizzazione sono disciplinati nell'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 81-84 OPAn).

Specie animali e impianti che sottostanno alla procedura di autorizzazione

Per gli impianti fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un'autorizzazione (art. 81 cpv. 1 OPAn).

Soggiacciono all'obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti (art. 81 cpv. 2 OPAn):

- a) le attrezzature di foraggiamento e abbeverata: mangiatoie, rastrelliere, trogoli automatici, griglie, abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi automatici ecc.;
- b) i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni: stuoie (per il settore di riposo e di movimento), pavimenti perforati quali pavimenti a rastrelliera, a griglia, a rete nonché la soletta di fondazione nel settore occupato dagli animali;
- c) le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali: struttura a tubi orizzontali, giochi elettrici e simili, separazioni con aperture di e tra i box, box (box di riposo e box individuali), poste (poste di foraggiamento, poste individuali), impianti di isolamento nel settore di foraggiamento e separazioni;
- d) i dispositivi d'attacco per i ruminanti;
- e) i nidi: nidi individuali e collettivi;
- f) i posatoi per i volatili domestici;

- g) gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto.

I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati (art. 81 cpv. 3 OPAn). Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all'estero che soddisfano i requisiti della legislazione in materia di protezione degli animali (art. 81 cpv. 4 OPAn).

Inoltro della domanda di autorizzazione

Chi vuole immettere sul mercato impianti fabbricati in serie deve preventivamente presentare una domanda di autorizzazione corredata dei documenti necessari alla valutazione presso uno dei due centri specializzati nella:

Detenzione dei ruminanti e dei suini:

Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini
Agroscope
8356 Ettenhausen

Detenzione del pollame e dei conigli:

Centro specializzato nella detenzione adeguata del pollame e dei conigli
Burgerweg 22
3052 Zollikofen

Per inoltrare una domanda di autorizzazione occorre compilare il modulo "Domanda di autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione" che figura in allegato o che può essere scaricato a www.usav.admin.ch > Temi > Protezione degli animali > impianti di stabulazione. Per ogni impianto è necessario presentare una domanda separata in duplice copia. Le domande devono essere firmate e corredate dei documenti richiesti.

Procedura per la verifica degli impianti

Per ogni domanda di autorizzazione si accerta dapprima se l'impianto soddisfa i requisiti minimi prescritti dalla legislazione sulla protezione degli animali. A seconda della domanda, nella valutazione successiva si procede in maniera differente:

- Qualora vi siano basi sufficienti per approvare un impianto che garantisca la detenzione adeguata degli animali, grazie alla letteratura in materia o alle esperienze accumulate con impianti simili, la domanda viene autorizzata senza effettuare ulteriori esami.
- All'occorrenza si effettuano visite in stalla per valutare l'impianto e la sua installazione in condizioni reali. Tali visite possono avvenire anche in presenza di un rappresentante del richiedente, in modo tale da poter discutere direttamente gli aspetti critici dell'impianto e consentire un eventuale adeguamento della costruzione o dell'installazione, e quindi anche della domanda.
- Qualora non sia possibile concludere una valutazione mediante studi e/o visite in loco, occorre procedere a una verifica funzionale. A tal proposito si elabora un programma di verifica che viene sottoposto al richiedente insieme a un preventivo delle spese (art. 82 cpv. 2 OPAn). Nel programma si stabilisce quali domande verranno chiarite, i metodi che verranno utilizzati a tale scopo e il periodo in cui si effettuerà la verifica. Qualora il richiedente dia il suo consenso, la verifica verrà effettuata o presso le aziende in attività o presso le stalle sperimentali di uno dei due centri. In quest'ultimo caso, il richiedente è tenuto a mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica (art. 82 cpv. 3 OPAn). Talvolta la verifica può protrarsi per diversi anni.

All'occorrenza, la procedura può essere seguita dalla Commissione per gli impianti di stabulazione, composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, da scienziati e specialisti nel campo della protezione e detenzione di animali nonché della costruzione di stalle (art. 83 cpv. 1 OPAn). Essa

può pronunciarsi sulle domande, sui risultati delle verifiche funzionali e sulle conclusioni (art. 83 cpv. 3 OPAn).

Autorizzazioni

Nel corso della procedura d'esame e d'autorizzazione degli impianti possono essere rilasciati diversi tipi di autorizzazione:

- **Autorizzazione di vendita provvisoria:** se un impianto, e la sua installazione, possono essere sottoposti a valutazione accurata soltanto in occasione di una visita in stalla, al richiedente viene concessa un'autorizzazione di vendita provvisoria. Questo tipo di autorizzazione conferisce il diritto di installare l'impianto solo presso alcune aziende. Dopo un adeguato periodo di adattamento degli animali all'impianto, verranno effettuate le visite in stalla.
- **Autorizzazione a tempo determinato:** nel caso di una verifica funzionale che si protrae nel tempo, al richiedente viene concessa un'autorizzazione provvisoria per la presunta durata della verifica. Ciò gli consentirà di installare l'impianto nelle aziende in cui verrà svolta la verifica.
- **Autorizzazione:** l'autorizzazione definitiva viene rilasciata soltanto se l'impianto risponde ai criteri di corretta detenzione degli animali. Ciò viene stabilito in base ai risultati della verifica funzionale, o alle visite effettuate nelle stalle oppure sulla base della letteratura in materia e delle esperienze già fatte con impianti simili. L'autorizzazione definitiva consente la messa in commercio dell'impianto.

Ogni tipo di autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri (art. 82 cpv. 4 OPAn) che possono limitare l'utilizzo dell'impianto, ad esempio relativamente al peso, all'età o all'utilizzazione degli animali oppure a determinate caratteristiche di costruzione (superfici, spigoli ecc.). Il richiedente deve comunicare per iscritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi all'atto di accettazione dell'ordine (art. 84 cpv. 1 OPAn).

Se il richiedente modifica in modo sostanziale un impianto soggetto a procedura di autorizzazione o per cui è già stata concessa un'autorizzazione, è necessario inoltrare una nuova domanda completa. L'autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze (art. 82 cpv. 6 OPAn). Durante la procedura di autorizzazione il richiedente può ritirare la domanda. Il ritiro della domanda gli viene confermato per iscritto dal centro competente. L'impianto non può quindi più essere immesso sul mercato.

Tasse e pubblicazione

In base all'ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, vengono riscosse delle tasse per il trattamento di una domanda di autorizzazione. Per la verifica funzionale, al richiedente viene sottoposto un preventivo delle spese e gli può anche essere richiesto il pagamento di un acconto (art. 82 cpv. 2 OPAn).

L'USAV tiene un elenco su internet delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi (art. 84 cpv. 2 OPAn): www.usav.admin.ch > Temi > Protezione degli animali > impianti di stabulazione. Inoltre può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell'ambito della procedura di autorizzazione (art. 84 cpv. 3 OPAn).

FAQ – Domande ricorrenti

- *Quando un impianto può essere definito fabbricato in serie?* Per fabbricato in serie si intendono gli impianti prodotti più volte senza alcuna differenza degli aspetti principali, ovvero le dimensioni, la costruzione, la forma, i materiali e lo stato di lavorazione delle superfici.
- *Cosa si intende per sistema di stabulazione fabbricato in serie?* Per sistemi di stabulazione fabbricati in serie si intendono gabbie, box, poste, e stalle intere, in cui le combinazioni degli impianti sono disposte nella stessa maniera e in modo ripetuto per quanto riguarda gli aspetti principali.
- *Una volta inoltrata una domanda di autorizzazione, quanto tempo devo aspettare prima di poter vendere il mio prodotto?* Il centro competente per la detenzione adeguata degli animali invierà al massimo entro tre settimane una risposta che indicherà come verrà trattata la domanda e se il prodotto potrà essere venduto.
- *Cosa devo allegare alla domanda?* Gli allegati devono descrivere l'impianto nel modo più preciso possibile. Occorre quindi fornire informazioni in merito alle dimensioni esatte, ai materiali utilizzati, ai dettagli di costruzione, allegare piani ecc. e, se disponibili, anche documenti pubblicitari, foto e rapporti d'esame. Se l'impianto è già stato utilizzato in Svizzera, è necessario allegare l'elenco degli indirizzi dei relativi detentori di animali.
- *Devo far autorizzare un impianto prodotto per uso proprio?* No, non deve essere autorizzato; tuttavia l'impianto deve soddisfare i requisiti della legislazione sulla protezione degli animali.
- *Devo far autorizzare l'impianto che vorrei vendere anche se è già stata rilasciata un'autorizzazione per un'altra ditta?* Se si tratta dello stesso impianto (stesso tipo, stesso utilizzo) dello stesso fabbricante, normalmente non deve essere autorizzato. Può essere richiesta un'altra autorizzazione qualora si desideri avere un numero personale di autorizzazione dell'USAV.
- *In qualità di richiedente posso presentare ricorso contro la decisione presa dall'USAV?* Sì. Tutte le deliberazioni adottate nell'ambito della procedura d'esame e di autorizzazione vengono notificate al richiedente sotto forma di decisione, in modo che, all'occorrenza, sia possibile presentare ricorso.
- *In caso di modifiche al mio impianto già autorizzato, devo richiedere un'altra autorizzazione?* Le eventuali modifiche all'impianto devono essere comunicate al centro competente per la detenzione adeguata degli animali, indicando precisamente e per iscritto la modifica prevista. L'impianto viene nuovamente valutato sulla base della modifica e l'autorizzazione viene adeguata di conseguenza. Se le modifiche sono considerate sostanziali, occorrerà inoltrare una nuova domanda completa.
- *L'autorizzazione dell'USAV comprende anche un controllo tecnico dell'impianto?* No, l'autorizzazione dell'USAV si riferisce soltanto ai requisiti previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali, ovvero si esaminano i criteri di corretta detenzione degli animali. Sono fatte salve eventuali altre limitazioni di vendita (diritto dei brevetti, protezione dei marchi, concorrenza sleale, sicurezza dell'impianto, prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti e apparecchi elettrici ecc.).
- *A quale indirizzo posso rivolgermi se voglio contattare direttamente i centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali?* I centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali possono essere contattati ai seguenti indirizzi e-mail e numeri telefonici:
 - per i ruminanti e i suini: informationztht@agroscope.admin.ch, +41 (0)58 480 33 77
 - per il pollame e i conigli: infotsch@usav.admin.ch, +41 (0)58 460 85 15

Legislazione:

Legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 7 LPAn

Obbligo di annuncio e di autorizzazione

1. Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione e la detenzione di determinate specie di animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.
2. L'immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un'autorizzazione della Confederazione. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione.
3. La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un'autorizzazione

Art. 81 OPAn

Obbligo di autorizzazione

1. Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn.
2. Soggiacciono all'obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti:
 - a. le attrezzature di foraggiamento e abbeverata;
 - b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
 - c. le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali;
 - d. i dispositivi d'attacco;
 - e. i nidi;
 - f. i posatoi per i volatili domestici;
 - g. gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto.
3. I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
4. Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all'estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.

Art. 82 OPAn

Procedura di rilascio dell'autorizzazione

1. Il fabbricante, l'importatore o il venditore presenta domanda all'USAV allegando i documenti necessari per la valutazione.

2. L'eventuale verifica funzionale è eseguita dall'USAV o da un altro ufficio apposito. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L'USAV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto.
3. Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica.
4. L'USAV rilascia l'autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.
5. L'autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell'allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell'animale.
6. L'autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.

Art. 83 OPAn

Commissione per gli impianti di stabulazione

1. Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.
2. Il Consiglio federale ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'USAV ne gestisce la segreteria.
3. L'USAV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l'USAV le sottopone.

Art. 84 OPAn

Comunicazione e pubblicazione

1. Il fabbricante, l'importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi all'atto di accettazione dell'ordine.
2. L'USAV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.
3. L'USAV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell'ambito della procedura di autorizzazione.



Sistemi e impianti di stabulazione Mod. A Domanda d'autorizzazione Art.7 della legge sulla protezione degli animali (LPA n; SR 455) nonché art. 81 e 82 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; SR 455.1)	La domanda deve essere inoltrata e corredata degli allegati necessari. Da compilare da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione:
1. Richiedente (indirizzo, responsabile dossier, n. tel.): Interruzione di riga e continuare con il tabulatore e NON CON IL TASTO ENTER (sovrascrivere il testo di aiuto)	2. Indirizzo dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini Agroscope 8356 Ettenhausen
3. Denominazione dell'impianto (denominazione, numero di tipo e di fabbricazione):	4. Scopo dell'utilizzo Funzione dell'impianto: Specie animale: Categoria di età, di peso e di utilizzazione:
5. Informazioni indispensabili (barrare la casella interessata): Dati tecnici (da indicare negli allegati): <input type="checkbox"/> Forma e dimensioni esatte (ad es. sotto forma di disegni quotati o piani), in particolare misure interne (luce netta) di gabbie, box, poste, aperture d'ingresso, porte, elementi di isolamento <input type="checkbox"/> Misura delle superfici calpestabili, distanza fra le traverse, dimensione dei fori e delle maglie dei pavimenti perforati, diametro dei fili di ferro <input type="checkbox"/> Dettagli di costruzione, funzione degli impianti mobili <input type="checkbox"/> Materiali utilizzati, trattamento delle superfici Elenco degli indirizzi dei detentori di animali che utilizzano l'impianto (da indicare negli allegati): <input type="checkbox"/> allegato <input type="checkbox"/> sarà presentato in seguito	6. Altri documenti da allegare (barrare la casella interessata): <input type="checkbox"/> Foto dell'impianto <input type="checkbox"/> Istruzioni per l'uso <input type="checkbox"/> Documenti pubblicitari <input type="checkbox"/> Attestato che certifica che le installazioni e gli apparecchi elettrici soddisfano le prescrizioni relative alle installazioni domestiche dell'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV) (per impianti azionati elettricamente) <input type="checkbox"/> Documenti relativi alla sicurezza dell'impianto e alla prevenzione degli infortuni <input type="checkbox"/> Rapporti relativi alle conseguenze dell'impianto sull'animale <input type="checkbox"/>
7. Il richiedente è <input type="checkbox"/> il fabbricante <input type="checkbox"/> l'importatore <input type="checkbox"/> il venditore dell'impianto (barrare la casella interessata). Indirizzo del fabbricante straniero:	8. L'impianto in Svizzera è <input type="checkbox"/> in commercio dal <input type="checkbox"/> non è in commercio (barrare la casella interessata e/o completare)
9. Osservazioni	10. Luogo e data Firma del richiedente



<p>Sistemi e impianti di stabulazione Mod. A</p> <p>Domanda d'autorizzazione</p> <p>Art.7 della legge sulla protezione degli animali (LPA; SR 455) nonché art. 81 e 82 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; SR 455.1)</p>	<p>La domanda deve essere inoltrata e corredata degli allegati necessari.</p> <p>Da compilare da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione:</p>
<p>1. Richiedente (indirizzo, responsabile dossier, n. tel.):</p> <p>Interruzione di riga e continuare con il tabulatore e NON CON IL TASTO ENTER (sovrascrivere il testo di aiuto)</p>	<p>2. Indirizzo dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione:</p> <p>Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Centro specializzato nella detenzione adeguata del pollame e dei conigli Burgerweg 22 3052 Zollikofen</p>
<p>3. Denominazione dell'impianto (denominazione, numero di tipo e di fabbricazione):</p>	<p>4. Scopo dell'utilizzo</p> <p>Funzione dell'impianto:</p> <p>Specie animale:</p> <p>Categoria di età, di peso e di utilizzazione:</p>
<p>5. Informazioni indispensabili (barrare la casella interessata):</p> <p>Dati tecnici (da indicare negli allegati):</p> <p><input type="checkbox"/> Forma e dimensioni esatte (ad es. sotto forma di disegni quotati o piani), in particolare misure interne (luce netta) di gabbie, box, poste, aperture d'ingresso, porte, elementi di isolamento</p> <p><input type="checkbox"/> Misura delle superfici calpestabili, distanza fra le traverse, dimensione dei fori e delle maglie dei pavimenti perforati, diametro dei fili di ferro</p> <p><input type="checkbox"/> Dettagli di costruzione, funzione degli impianti mobili</p> <p><input type="checkbox"/> Materiali utilizzati, trattamento delle superfici</p> <p>Elenco degli indirizzi dei detentori di animali che utilizzano l'impianto (da indicare negli allegati):</p> <p><input type="checkbox"/> allegato</p> <p><input type="checkbox"/> sarà presentato in seguito</p>	<p>6. Altri documenti da allegare (barrare la casella interessata):</p> <p><input type="checkbox"/> Foto dell'impianto</p> <p><input type="checkbox"/> Istruzioni per l'uso</p> <p><input type="checkbox"/> Documenti pubblicitari</p> <p><input type="checkbox"/> Attestato che certifica che le installazioni e gli apparecchi elettrici soddisfano le prescrizioni relative alle installazioni domestiche dell'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV) (per impianti azionati elettricamente)</p> <p><input type="checkbox"/> Documenti relativi alla sicurezza dell'impianto e alla prevenzione degli infortuni</p> <p><input type="checkbox"/> Rapporti relativi alle conseguenze dell'impianto sull'animale</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>7. Il richiedente è</p> <p><input type="checkbox"/> il fabbricante</p> <p><input type="checkbox"/> l'importatore</p> <p><input type="checkbox"/> il venditore dell'impianto (barrare la casella interessata).</p> <p>Indirizzo del fabbricante straniero:</p>	<p>8. L'impianto in Svizzera è</p> <p><input type="checkbox"/> in commercio dal</p> <p><input type="checkbox"/> non è in commercio</p> <p>(barrare la casella interessata e/o completare)</p>
<p>9. Osservazioni</p>	<p>10. Luogo e data</p> <p>Firma del richiedente</p>